

Sentenza n. 743/2017 pubbl. il 27/04/2017

RG n. 3914/2012

Repert. n. 1759/2017 del 27/04/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Monaldi ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3914/2012** promossa da:

[REDACTED] SRL (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. FABIA MARIANI e dell'avv. ARGENTO EMANUELE, e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio **[REDACTED]**, VIA C.CAPORALI 23 06100 PERUGIA;

ATTORE/I

contro

MONTE [REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in V.LE CENTOVA 6 06100 PERUGIA presso il difensore avv. **[REDACTED]**

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società istante indicata in epigrafe, premesso di aver intrattenuto rapporti in conto corrente con la banca convenuta, presso la filiale di Torgiano (in particolare il conto corrente n. 4176/41 nonché i rapporti collegati regolati sui conti n. 379306;4460-90; 5053-13), ha introdotto, con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c., domanda di ripetizione dell'indebito e risarcimento del danno deducendo che dall'analisi della documentazione bancaria, consegnata alla società medesima solamente a seguiti di continue



richieste, fosse emersa, per l'intera durata del rapporto, acceso l'1.1.1989 e con ultima operazione al 29.7.2005; l' "indebita applicazione di poste ed oneri non dovuti a titolo di anatocismo; illegittime CMS; indebiti interessi ultralegali; poste ed oneri non dovuti; ripetuti sforamenti del TEG."

Dedotto altresì che l'applicazione di interessi ultralegali in misura superiore al "tasso-soglia" comportasse, oltre alle conseguenze civilistiche relativamente alla non debenza degli interessi medesimi, l'obbligo di risarcimento del danno da reato, ha concluso affinché, previa declaratoria dell'illegittimità dei tassi ultralegali nonché di spese e commissioni non previste oltre che del regime di capitalizzazione applicato dalla banca, l'istituto di credito venisse condannato a restituire all'istanza la somma di euro 1.041.790,84 a titolo di ripetizione dell'indebitato ed al risarcimento del danno morale derivante dal reato di usura e della violazione delle norme in materia di correttezza e trasparenza dei rapporti bancari oltre che dall'indisponibilità delle maggiori risorse finanziarie sulle quali la parte avrebbe altrimenti potuto disporre, quantificate nella complessiva somma di euro 270.000,00, con vittoria delle spese di giudizio.

L'istituto di credito convenuto si è quindi costituito in giudizio; ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione della domanda di ripetizione, deducendo che il primo atto interruttivo risalisse al 19 giugno 2012 a fronte di un conto chiuso nell'anno 2005 e deducendo altresì che, ai fini del tempestivo esercizio dell'azione di ripetizione, dovessero essere distinte le annotazioni ripristinatorie della provvista dai pagamenti solutori di addebiti asseritamente illegittimi, prescritti ove eseguiti oltre il decennio. Nel merito ha dedotto come la banca si fosse adeguata alle previsioni di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e che parimenti in conformità alle previsioni legislative fosse applicata la commissione di massimo scoperto e regolate nel corso del rapporto le spese e le commissioni. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.

Disposto il mutamento del rito sommario in quello ordinario di cognizione e quindi acquisiti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. i contratti di apertura dei rapporti in essere tra le parti (vds. ordinanza del 16 maggio 2013) ed espletata consulenza tecnica di ufficio in ordine al quesito conferito con l'ordinanza in data 29 maggio 2014), deve rilevarsi quanto segue.

Con riferimento all'analisi delle condizioni contrattuali dei conti corrente oggetto del giudizio, deve rilevarsi che il rapporto di conto corrente ordinario, ed i conti tecnici collegati, ad eccezione del c/c n. 5053-13, vennero accessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.154/1992. I relativi contratti prevedevano, quindi, quanto alla misura degli interessi, la clausola di rinvio "all'uso piazza" e



la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori. Il rapporto regolato con il n. 5053 (allegato n. 6 della relazione di consulenza tecnica) reca invece l'espressa pattuizione della misura dei tassi da applicare al rapporto e la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati a debito.

Quanto al conto corrente ordinario n. 4176.41, il saldo contabile alla data della chiusura era pari ad euro 9.549,60 alla data della chiusura del 31 maggio 2005;

Il conto corrente ordinario n. 4460.90, acceso il 6 dicembre 1990 risulta estinto con ultimo estratto conto risalente al 31 dicembre 2000 con saldo bancario pari a "zero"; il conto corrente ordinario n. 4568.13, acceso il 2 aprile 1991 risulta estinto con ultimo estratto conto risalente al 30 giugno 2005 con saldo bancario pari a "zero". Erano altresì in essere ulteriori rapporti di conto corrente utilizzati per l'anticipo effetti al "salvo buon fine" e precisamente il rapporto il n. 3793.06 chiuso al 31.12.1994 ed il conto n. 5053.13, già sopra ricordato, chiuso con saldo finale pari a "zero" al 31 ottobre 2004 (vds. pag. 7 della relazione di consulenza tecnica).

Premesso che non vi è contestazione in merito all'avvenuto rispetto da parte del consulente d'ufficio del criterio indicato nel quesito di conferimento dell'incarico della metodologia indicata per il ricalcolo delle risultanze dei conti per l'ipotesi di carenze contabili documentali nei periodi intermedi al fine di neutralizzare la riscontrata carenza documentale, deve considerarsi che, in relazione ai rapporti esauriti prima del decennio anteriore al primo atto interruttivo della prescrizione, è certamente fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta.

Ed invero, premessa la pacifica applicabilità della prescrizione quinquennale (qualora infatti non sia previsto l'obbligo, per il debitore, di corrispondere periodicamente gli interessi al creditore, fa difetto lo stesso presupposto logico che giustifica la speciale prescrizione breve prevista dalla norma in esame (Cfr. Cass. n. 3348/03; n. 802/99; n. 2498/98), deve farsi applicazione, considerato il tenore testuale dell'eccezione di prescrizione, formulata dalla banca convenuta in relazione alla chiusura dei rapporti e quindi richiamando, sebbene senza allegare le condizioni per la ravvisabilità della natura solutoria della rimessa con riferimento al pagamento di interessi sullo scoperto ovvero oltre il limite del fido, dell'orientamento, ribadito anche nei precedenti dell'Ufficio. E quindi, proposta dal cliente l'azione di nullità con domanda di restituzione dell'indebito, l'individuazione di fatti qualificabili quali „pagamenti“ del cliente alla banca in corso di rapporto assume rilevanza autonoma come materia di eccezione quando la banca eccepisca la prescrizione del connesso diritto restitutorio del correntista: in tal caso, l'esistenza di pagamenti ultradecennali opera come limite all'azione di nullità (cfr. art. 1422



cod.civ.), impedendo che nella rideterminazione del dare-avere si tenga conto del credito restitutorio del correntista, sicché è onere della banca indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto. Conseguendo da ciò come l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca debba ritenersi fondata in ordine ai rapporti contrattuali che risultano estinti in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo, giacché, anche considerando che su quei rapporti avessero operato solamente rimesse ripristinatorie, la prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto, consente l'utile esperimento dell'azione di ripetizione da parte del cliente per l'intera durata contrattuale, anche superiore a 10 anni (e senza limiti) ma solo se la domanda sia proposta prima del decorso di 10 anni dalla chiusura del rapporto. L'operatività "tecnica" del conto anticipi, in termini di giroconto delle competenze sul conto ordinario (sul quale veniva utilizzata la disponibilità messa a disposizione dall'operazione di anticipo degli effetti ovvero dal "salvo buon fine" delle fatture anticipate), non vale infatti a superare l'estinzione dei rapporti che regolavano le operazioni di anticipo al "salvo buon fine", trattandosi di conti che, separatamente considerati dallo stesso consulente di parte e non comportanti una vera e propria apertura di credito, non risultano più operativi successivamente all'ultima operazione che, chiudendo contabilmente quei conti, "pagava" lo scoperto che sugli stessi era stato determinato dalle operazioni di anticipo ivi regolate.

Limitato pertanto l'ambito dell'ulteriore indagine solamente al rapporto di conto corrente ordinario n. 4176.41 e n. 4568.13 ed al conto anticipi n. 5053.13, deve invece considerarsi che per le sole rimesse solutorie la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo versamento che vada a "pagare" un addebito ritenuto illegittimo (10 anni da ogni singola operazione contabilizzata in estratto conto). Così in parte motiva della sentenza n. 4518 del 26/02/2014 "i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal "solvens" all' "accipiens" e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate". Considerato che, nel caso di specie, non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale, ne segue che gravava sulla banca l'onere di allegare e dimostrare tale eccezionale natura solutoria, provando il limite degli affidamenti concessi e individuando i singoli versamenti oltre detti limiti, e come tale qualificabili come pagamenti e non come ripristino della



provvista, ove la parte resistente non ha precisato le operazioni che dovevano ritenersi solutorie, in relazione alle quali si sarebbero giustificati nuovi conteggi che tenessero conto del termine di prescrizione con decorrenza dalle singole operazioni”, né ha indicato l'importo di fidi neppure “di fatto”.

In mancanza quindi di tempestiva contestazione e specifica indicazione, da parte della Banca resistente, di ipotetici singoli atti solutori o di eventuali saldi passivi extra fido da cui far in concreto decorrere – ai sensi dell'art. 2935 c.c. – il termine di prescrizione decennale ordinario e, in secondo luogo, dall'“assenza di prova in prova in ordine agli stessi, ne consegue come l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca non possa trovare accoglimento in ordine ai rapporti contrattuali estinti ed esauriti entro il decennio anteriore al primo atto interruttivo.

Venendo ai criteri di rielaborazione del conto, correttamente il consulente ha proceduto, in presenza di contratti risalenti a periodo pregresso alla normativa sulla “trasparenza bancaria” al ricalcolo del saldo del rapporto tenendo conto del tasso di interesse legale sostitutivo (ovvero di quello *ex art.* 117 TUB ovvero quello legale del codice civile come da quesito), essendo illegittima la prassi del rinvio “all'uso piazza”, ovvero non risultando che agli esemplari del contratto di conto corrente prodotto fosse allegato il foglio delle condizioni economiche relative ai tassi. Deve essere fatta applicazione, infatti, dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale per l'ipotesi di contratto stipulati anteriormente al 1992 (come nel caso in esame), la necessità di pattuizione scritta del tasso ultralegale non potrebbe essere soddisfatta dal riferimento alle variazioni del “prime rate” (tasso le cui variazioni sembrano in effetti seguite dall'andamento dei tassi applicati al rapporto n. 55224(vds. pag. e successiva tabella allegata alla relazione integrativa) non essendo configurabile un uso bancario vincolante idoneo ad integrare la *relatio* in termini di necessaria obiettività. Differenti considerazioni valgono invece con riferimento al contratto n. 5053.13 del quale è stato prodotto, ed è allegato alla relazione di consulenza tecnica, il foglio delle condizioni economiche.

Lo sviluppo delle condizioni contrattuali, ed il conseguente ricalcolo operato dal consulente d'ufficio – secondo le premesse esplicitate nella prima relazione e precisate nella relazione integrativa – è dunque consono, chiarito nei termini che precede il criterio di scelta tra i due termini dell'alternativa elaborati, rispetto alle prescrizioni impartite con il quesito.

In ordine, quindi, alla questione della capitalizzazione, e della conseguente periodicità delle stessa, deve muoversi dal rilievo, ormai unanime in giurisprudenza, che l'approvazione del conto, anche tacita,



preclude la facoltà di contestazione delle singole operazioni sottostanti ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti solo sotto il profilo meramente contabile, senza incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti medesimi che restano invece soggetti alle regole ordinarie, deve darsi atto che sono ormai trascorsi oltre dieci anni dal noto “revirement” della Corte di Cassazione in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, onde non è questa la sede per ripercorre il dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, che ha condotto all’affermazione – condivisa dal giudicante e dall’orientamento dell’Ufficio – della nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione asimmetrica degli interessi. La giurisprudenza di legittimità era, quindi, intervenuta con riferimento alla questione, successiva, attinente alle modalità di ricalcolo degli interessi, con o senza capitalizzazione annuale. Le Sezioni unite Civili (sent. del 2 dicembre 2010, n. 24418) hanno aderito alla tesi dell’assenza di qualsiasi capitalizzazione, respingendo la tesi giurisprudenziale, sostenuta in alcuni arresti di merito, della naturale capitalizzazione degli interessi sulla base dell’unità-anno, ritenendo l’infondatezza dell’argomento difensivo delle banche fondato sul dato testuale dell’art. 7 N.U.B. (queste ultime, invero, spesso avevano sostenuto che, pur essendo nullo il comma 2, che fissava la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, non sarebbe, invece, nullo il primo comma, il quale prevedeva che «i rapporti di dare ed avere vengono regolati, in via normale, a fine dicembre di ogni anno», con conseguente persistenza della regola convenzionale della capitalizzazione annuale), affermando che la prima parte del citato art. 7 si riferiva esclusivamente agli interessi creditori del correntista.

Pertanto, aderendo all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, è stato affidato al consulente tecnico d’ufficio apposito incarico al fine di procedere ad un ricalcolo del saldo del conto corrente in termini conformi a quelli indicati dall’organo di nomofilachia; di talché trattandosi, di poi, di rapporti in corso alla data di entrata in vigore della delibera CIRC del 9.2.2000, altra questione che assume concreto rilievo ai fini della determinazione del saldo del conto corrente è quella attinente alle modalità di adeguamento alle prescrizioni della delibera medesima. Ed invero, dandosi atto che in seguito all’introduzione da parte dell’art. 120 t.u.b. del principio della pari periodicità del calcolo degli interessi, il CICR aveva provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ad eseguire le direttive di cui all’art. 25 comma 2 d.lg. n. 342 del 1999 (stabilendo, in particolare, che in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi e che le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c. e che infine nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità



nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori) deve ritenersi - con riferimento ai contratti in corso che prevedevano la clausola "asimmetrica" nulla - che sia da condividere l'orientamento secondo il quale non è sufficiente, al fine di realizzare l'adeguamento, procedere alla pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali necessarie ed informare per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità. E' necessario, invece, trattandosi di clausola che, in sé considerata, non può ritenersi "non peggiorativa" per il cliente, che risulti intervenuta una modifica scritta del contratto, approvata dal correntista, non potendo la banca modificare unilateralmente l'assetto negoziale attraverso gli adempimenti indicati, non sussistendo altrimenti le condizioni che assicurano il rispetto dell'art. 7 comma 2 della delibera CICR. In tale senso, era onere della banca, al fine di poter usufruire dello speciale regime di capitalizzazione, provare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla citata delibera CICR.

Per quanto attiene all'esclusione dal conteggio della commissione di massimo scoperto (c.s.m.), espressamente operata dal consulente d'ufficio secondo le direttive impartite con il corrispondente punto del quesito, deve rilevarsi che, dovendosi fare riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 185/2008, la mancanza di una definizione univoca della CMS aveva determinato una conseguente differente applicazione della stessa nelle differenti banche. In particolare, in relazione alla definizione della CMS operata dalla Banca d'Italia (la CMS costituisce il corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento), si deve rilevare che la CMS è legittimamente applicabile solo alla commissione di affidamento e non certo alla commissione sullo scoperto, dato che è prospettabile uno "scoperto" (ossia un extrafido) solo fuori dei limiti dell'affidamento. Tuttavia, la prassi bancaria aveva applicato tale onere non già sulla parte di fido inutilizzata, bensì, al contrario, sul massimo importo utilizzato "intra fido", sebbene le clausole relative alla CMS, presenti nei contratti bancari, si limitassero genericamente ad indicare la percentuale di commissione di massimo scoperto applicata al conto, senza specificare su quali importi e per quali periodi venisse applicata. Ne consegue, pertanto, che sono ravvisabili due diversi e concorrenti profili di nullità, sia per indeterminatezza che per carenza di causa (concreta) negoziale, atteggiandosi tale commissione quale onere aggiuntivo agli interessi passivi che la banca già percepisce su quella somma per effetto dell'utilizzo da parte del cliente, remunerando così due volte lo stesso servizio.

Per tale ragione, quindi, l'incidenza di detto costo deve essere esclusa dal ricalcolo delle somme dovute.



Per quanto attiene alla questione dell'usura, deve considerarsi che (cfr. Cass. n. 12965 del 22/06/2016) "la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauriti prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato"

Ne consegue che non è consentito, trattandosi di comparare altrimenti rapporti disomogeni, sommare il TEG alla CMS, onde deve procedersi al riscontro di elementi eterogenei, quali quelli che deriverebbero dall'applicazione di formule diverse da quella Bankitalia tempo per tempo vigente. Trattandosi, di poi, di contratti conclusi anteriormente alla legge n. 108/1996, deve farsi applicazione dell'interpretazione, che appare l'unica possibile e che è confermata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 602/2013, secondo la quale in ipotesi di superamento del tasso-soglia dell'usura in un rapporto bancario (in caso di tasso-soglia superato in contratto concluso successivamente all'emanazione della legge sull'usura) il tasso che la banca deve applicare, in sostituzione automatica al tasso convenzionale illegittimo, è quello previsto dal tasso soglia relativo al periodo di riferimento, onde il rilievo, limitato per uno sfioramento percentuale minimo in relazione a pochi trimestri indicati a pag. 102 della relazione, resta assorbito dal rilievo della mancata applicazione dei tassi convenzionali, ricondotti al tasso legale mentre, quanto agli altri rapporti, deve rilevarsi che non risultano riscontrati superamenti del tasso-soglia.

Pertanto, dovendosi considerare il saldo disponibile ricalcolato sul conto corrente portante, detratto l'importo accantonato per rimesse solutorie di altri conti non posti a fondamento della domanda dell'attore (euro 302.442,72, come da conteggi riportati in sintesi alle pag. 16 e 17 della



relazione di consulenza tecnica) e, del pari, l'importo del saldo passivo, prima dell'operazione di giroconto che stornava contabilmente tale numero debitore dei conti chiusi in epoca ultradecennale (e quindi l'importo pari al controvalore in euro di lire 75.317.916 quanto al conto n.3793.06 e pari al controvalore in euro di lire 47.000.000 quanto al conto n. 4460.90, importi che si desumono dal prospetto ricostruttivo dell'andamento di quei conti di cui agli allegati 12 e 13 alla relazione di consulenza tecnica come si desume per la somma complessiva di euro 63.171,93); detratto l'ammontare degli interessi passivi al tasso convenzionale quanto al conto n. 5053.13, in ragione della pattuizione per iscritto dei relativi tassi e detratto altresì l'ammontare degli interessi passivi delle commissioni e delle spese come da "saldo banca" relativamente ai conti ultradecennali (e quindi euro 31.971,89 per il conto 3793.06 come da prospetto di cui a pag. 30 della consulenza tecnica di parte ricorrente ed euro 70.781,29 per il conto 4460.90 come da prospetto di cui a pag. 33 della consulenza tecnica di parte ricorrente), ne deriva che il saldo del conto corrente n. 4176.41 al netto dell'anatocismo e con applicazione dei tassi come sopra indicati è pari ad euro 495.880,06 che costituisce l'importo del credito restitutorio di parte istante, sul quale decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della messa in mora (16.11.2011).

Le ulteriori domande risarcitorie in forza delle condizioni che precedono in merito alle condizioni applicate al rapporto escludono la ravvisabilità di ipotesi di illecito, possibile fonte di poste risarcitorie non patrimoniali.

Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite che ha visto l'accoglimento della domanda dell'attrice ma con esclusione di alcuni dei conti azionati, devono essere compensate in ragione del 20%, ponendosi la residua aliquota, liquidata per l'intero secondo la notula presentata dalla parte ricorrente (che ha chiesto il compenso di tre fasi ed indicato quale parametro lo scaglione di valore fino a 260.000,00 euro), a carico di parte convenuta e ripartendosi definitivamente tra le parti nella medesima misura le spese per il compenso liquidato al consulente d'ufficio come da decreto in data 6.4.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie la domanda di parte ricorrente indicata in epigrafe nei limiti e nei termini di cui in parte motiva e, dichiarata l'illegittimità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni indicati in parte motiva ed anatocismo in relazione ai rapporti n. 4176.41, 4568.13 nonché dichiarata



l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissioni indicate in parte motiva ed anatocismo in relazione al rapporto n. 5053.13, condanna l'istituto di credito convenuto al pagamento, a titolo di ripetizione dell'indebito, della somma complessiva di euro 495.880,06, oltre interessi al tasso legale dall'16.11.2011, rigettando le ulteriori domande risarcitorie e le domande restitutorie avanzate con riferimento agli altri rapporti bancari;

- compensa in ragione del 20% le spese di lite che, liquidate per l'intero in euro [REDACTED] per spese vive ed in euro [REDACTED] per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario in misura del 15,00% del compenso per spese generali, pone nella residua aliquota a carico di parte convenuta, ripartendo definitivamente tra le parti, nella stessa misura, le spese derivanti dal compenso liquidato al consulente d'ufficio.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Perugia, 27 aprile 2017

Il Giudice
Stefania Monaldi

